



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**Dirigente
rapporto
privato**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Presidente -
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere-
- Dott. CARLA PONTERIO -Rel. Consigliera -
- Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO - Consigliere -
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -

R.G.N. 5354/2021

Cron.

Rep.

Ud.05/12/2024

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5354-2021 proposto da:

██████████, elettivamente domiciliato in ROMA,
V. ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████
██████████ che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ██████████

- ricorrente principale -

contro

**2024
5093**

- ██████████ INVESTMENT PARTNERS S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, ██████████, presso lo studio LEGALE
██████████, rappresentata e difesa dagli
avvocati ██████████

- ██████████ elettivamente
domiciliati in ROMA, ██████████, presso lo
studio legale ██████████
rappresentati e difesi dall'avvocato ██████████



nonché contro

- ricorrente principale - controricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 508/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/10/2020 R.G.N. 641/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dalla Consigliera CARLA PONTERIO.

Rilevato che

1. La Corte d'appello di Milano ha accolto in parte l'appello principale della [REDACTED] Investment Partners spa e di [REDACTED] [REDACTED] e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento del danno da lesione della dignità e dell'immagine personale proposta da [REDACTED] [REDACTED]. Ha respinto il ricorso incidentale di quest'ultimo, confermando nel resto la sentenza del tribunale che aveva accolto la domanda del [REDACTED] di perfezionamento dell'acquisto di 150.000 azioni della società e respinto le residue domande risarcitorie.

2. Avverso tale sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi. La [REDACTED] Investment Partners spa ha resistito con controricorso e ricorso incidentale formulando quattro motivi. Il [REDACTED] ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale della società. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] non hanno svolto difese

3. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che

Ricorso principale di [REDACTED]



4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 414 e 434 c.p.c. per avere la Corte di appello erroneamente interpretato il ricorso senza ricercare l'effettivo e sostanziale contenuto della condotta illegittima descritta dal dirigente. Questi afferma di avere, nel ricorso introduttivo di primo grado e poi nel ricorso in appello, allegato una serie di fatti illegittimi e dequalificanti posti in essere dalla società e dai signori [redacted] e [redacted] a far data da luglio 2016 fino al licenziamento del 23 febbraio 2017. In particolare, di essere stato estromesso dai contatti con gli investitori e i soci, con professionisti, avvocati e fiscalisti con i quali prima aveva rapporti quotidiani; di essere stato privato della possibilità di avvalersi di collaboratori e costretto a compilare settimanalmente una scheda lavori; di essere stato contestato e mortificato per le stime dei carichi di lavoro effettuate nelle citate schede e di essere stato costretto a lavorare nei fine settimana, di notte e nelle pause pranzo, anche in periodi di ferie. Ha aggiunto di aver dedotto le specifiche competenze di cui era investito ed ha ribadito le modalità offensive ed ingiuriose utilizzate nei suoi confronti dalla società e dai signori [redacted] e [redacted] in costanza di rapporto, con particolare riferimento al colloquio avvenuto nel pomeriggio del 2 febbraio 2017.

5. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata che ha ritenuto non provati i fatti allegati dal lavoratore a dimostrazione della dedotta dequalificazione. La sentenza d'appello, infatti, riporta tutte le allegazioni del [redacted] così mostrando di avere compiutamente interpretato il ricorso, ma afferma che questi, sebbene onerato, non ha offerto alcuna prova delle illegittime condotte datoriali, risultando le e-mail dal medesimo prodotte



inidonee a tal fine in quanto “indicative di una normale relazione professionale” ed inammissibili i capitoli di prova testimoniale

Non è quindi pertinente la denuncia di violazione degli artt. 414 e 434 c.p.c. in quanto ciò che il ricorrente principale addebita alla decisione impugnata, l’erronea interpretazione del ricorso, non intercetta il fondamento della decisione di rigetto delle censure in punto di demansionamento.

6. Il motivo è inammissibile anche sotto un altro profilo, per avere il ricorrente censurato l’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservata al giudice del merito (Cass. 22893 del 2008), senza dedurre la violazione di specifici canoni ermeneutici ed anzi opponendo alla lettura data dai giudici di merito, una diversa opzione interpretativa, oltre che una diversa valutazione dei dati probatori, in particolare sull’episodio del 22 febbraio 2017 (v. da ult. cpv. p. 11 a 3° cpv p. 12 della sentenza), entrambe inidonee ad integrare vizi denunciabili in sede di legittimità.

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2103 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto rilevante, ai fini dell’assenza di prova della dequalificazione, la breve durata del demansionamento subito dal lavoratore, peraltro erroneamente calcolata in quattro mesi anziché in otto mesi, corrispondenti al periodo intercorso tra luglio 2016 e la data del licenziamento (23.2.2017).

8. Il motivo è inammissibile perché, sebbene formulato sub specie di violazione di legge, contesta l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello sulla decorrenza del demansionamento da ottobre anziché da luglio 2016, al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (su cui v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014); accertamento peraltro eseguito in



base alle stesse allegazioni del lavoratore (“nello stesso ricorso di primo grado si lamenta che la situazione di contrarietà nei suoi confronti ebbe inizio nell'ottobre 2016”, sentenza, p. 9, ultimo cpv.). Il motivo è, comunque, inammissibile per difetto di decisività poiché, nella costruzione motivazionale dei giudici di appello, la durata costituisce solo uno degli argomenti utilizzati (“solo per completezza”) nella valutazione di insussistenza del dedotto demansionamento, motivata anche su altri aspetti, come la mancata deduzione di un concreto impoverimento professionale. Peraltro, dal punto di vista giuridico, deve ribadirsi come la durata, cioè la protrazione nel tempo, costituisca uno degli elementi rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie di demansionamento (v. Cass. 24585 del 2019) e della prova (presuntiva) del connesso danno (Cass. n. 21 del 2019; n. 25743 del 2018).

9. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere dichiarato che il signor [REDACTED] non avrebbe contestato la decisione di primo grado secondo cui “il superlavoro consisteva in attività del tutto occasionali e soprattutto giustificate dal livello professionale degli interessati” e che “elementi di segno contrario (non) potevano trarsi dalla richiesta di archiviazione e dall'ordinanza di archiviazione emessi nell'ambito del giudizio penale”.

10. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha precisato che non è configurabile la violazione dell'art. 112 c.p.c. ove il giudice di merito non abbia considerato o abbia male interpretato i fatti secondari dedotti dalla parte; in tal caso, può ritenersi integrato il diverso vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. nella misura in cui il giudice abbia ommesso la considerazione di fatti rilevanti ai fini



della ricostruzione della "quaestio facti" in funzione dell'esatta qualificazione e sussunzione "in iure" della fattispecie (v. Cass. n. 17698 del 2011; n. 7653 del 2012; 22799 del 2017; n. 28308 del 2017; n. 459 del 2021). Il motivo in esame denuncia una erronea interpretazione del ricorso in appello su aspetti secondari (il carattere occasionale o meno del superlavoro), il che rende non configurabile il vizio denunciato. Inoltre, sollecita una diversa lettura degli atti del procedimento penale, quindi una diversa valutazione delle prove (atipiche) oggetto di specifico apprezzamento da parte dei giudici di appello, inammissibile in questa sede di legittimità.

11. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla domanda del [REDACTED] concernente l'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio disposta dalla società con lettera del 13 febbraio 2017.

12. Il motivo è infondato. Deve premettersi che il principio secondo cui l'interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si denunci un vizio che sia riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oppure del principio del *tantum devolutum quantum appellatum*, trattandosi, in tale caso, della denuncia di un *error in procedendo*, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 15496 del 2007; n. 17109 del 2009; n. 21421 del 2014; n. 25259 del 2017). Nel caso in esame, dal ricorso in appello e dagli stessi brani trascritti alle pagine 19 e 20 del ricorso per cassazione si ricava come la sospensione



cautelare fosse stata adottata quale "elemento autonomo di dequalificazione e di ingiusto danno alla professionalità patito dal ricorrente" e non integrasse pertanto un autonomo capo di domanda in primo grado né un autonomo motivo di appello, con conseguente inconfigurabilità del vizio denunciato.

13. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. in relazione agli artt. 414 e 434 c.p.c. per avere la Corte d'appello erroneamente interpretato il ricorso senza ricercare l'effettivo contenuto della domanda risarcitoria formulata e così escludendo che fosse stato richiesto il risarcimento del danno alla dignità e all'immagine personale. Si sostiene che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, al cui interno è possibile ritagliare sottocategorie aventi unicamente valenza descrittiva, con la conseguenza che la domanda risarcitoria deve essere riferita a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta illegittima denunciata.

14. Con il sesto motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2087, 1175, 1375 c.c. per avere la Corte d'appello respinto la domanda del lavoratore di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico) con riferimento alla condotta aggressiva ed offensiva posta in essere nei suoi confronti dalla società e dal sig. [REDACTED]

15. Il quinto e il sesto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per connessione logica, non sono fondati.

16. Questa Corte ha affermato che il danno recato alla reputazione, da inquadrare nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., debba essere inteso in termini unitari, senza distinguere tra "reputazione personale" e



"reputazione professionale", non concepibili alla stregua di beni diversi e pertanto non suscettibili di distinte domande risarcitorie, trovando la tutela di tale diritto - a prescindere dall'entità e dall'intensità dell'aggressione o dal differente sviluppo del percorso lesivo - il proprio fondamento nell'art. 2 Cost. e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale, (Cass. n. 18174 del 2014; v. anche Cass. n. 23686 del 2015; n. 15496 del 2008 in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di licenziamento ingiurioso).

17. Nel caso di specie, pur rilevata l'erroneità della decisione d'appello nella parte in cui ha negato che la lesione della dignità e dell'immagine personale fosse ricompresa nell'unitaria categoria del danno non patrimoniale e quindi nella domanda a tale titolo proposta dal dirigente, deve tuttavia darsi atto di come la sentenza impugnata, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede di legittimità, abbia escluso l'esistenza di allegazioni e prove di una condotta aggressiva e offensiva di parte datoriale ("non è stato dedotto alcun episodio specifico, tranne quello relativo al colloquio del 2.2.2017, né tantomeno è stata offerta alcuna prova", p. 11, penultimo cpv.) e parimenti escluso la natura "denigratoria delle frasi" pronunciate dal ██████████ durante colloquio del 2.2.17, quindi la concreta idoneità di tale episodio, per le modalità e le circostanze in cui si è verificato, a provocare un danno di natura non patrimoniale al dipendente (così al quart'ult. cpv. p. 12 sentenza). Le censure mosse con i motivi esame, in quanto investono l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di appello in base alla valutazione delle risultanze istruttorie, risultano inammissibili.



18. Con il settimo motivo si impugna la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli artt. 414 e 434 c.p.c. per avere la Corte d'appello errato nel negare che fosse stata proposta una domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione della privacy.

19. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell'esame del primo motivo di ricorso, al § 6.

20. Con l'ottavo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza perché, con riferimento al quinto motivo di appello, non illustra le ragioni di condivisione della decisione di primo grado, a cui rinvia apoditticamente *per relationem*.

21. Il motivo è infondato.

22. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la sentenza d'appello può essere motivata *per relationem*, purché il giudice di secondo grado dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (v. Cass. n. 20883 de 2019; n. 28139 del 2018). Tali requisiti sono rispettati nel caso in esame in cui la Corte d'appello ha fatto proprie le ragioni poste a base della pronuncia di primo grado che ha puntualmente riportato ("quanto alla domanda di risarcimento danni da mancata copertura assicurativa" -il primo giudice- "respingeva la stessa osservando come l'infortunio si fosse verificato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che i danni subiti non erano diretta conseguenza della mancata copertura assicurativa e quindi del



lamentato inadempimento della società. Escludeva inoltre che si trattasse di un danno prevedibile al momento in cui era sorta l'obbligazione": sentenza d'appello p. 4, secondo cpv.), dando conto della inidoneità delle censure di parte appellante, meramente ripetitive dei rilievi formulati in primo grado, a scalfire dette argomentazioni (p. 13, primo cpv.).

23. Con il nono motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2099 e 1340 c.c. per avere la Corte d'appello erroneamente rigettato la domanda di pagamento della retribuzione variabile.

24. Il motivo è infondato. Il ricorrente principale rivendica il diritto al bonus per l'anno 2016 assumendo l'esistenza di un uso aziendale (è pacifico che la corresponsione di tale emolumento non fosse prevista dal contratto collettivo e neppure dal contratto individuale). Questa Corte ha stabilito che l'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, presuppone non già una semplice reiterazione di comportamenti, ma uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo; nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindere dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (Cass. n. 9626 del 2004; n. 15489 del 2007). La Corte d'appello si è attenuta a tali principi ed ha negato l'esistenza dei requisiti di un uso aziendale sul rilievo che le lettere con cui era stato in passato riconosciuto tale emolumento ne sottolineavano il carattere eccezionale, elemento che impediva di ritenere



dimostrato uno "uno specifico intento negoziale di regolare
anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo"

Numero registro generale 5354/2021

Numero sezionale 5093/2024

Numero di raccolta generale 805/2025

Data pubblicazione 13/01/2025

Le censure mosse col motivo in esame si limitano a contestare
tale valutazione reiterando l'argomento, non dirimente alla luce
dei precedenti citati e dei requisiti in diritto necessari, secondo
cui la ripetitività costante e progressiva nel corso degli anni di
riconoscimento del bonus, nei confronti non solo del [REDACTED]
ma anche di altri dirigenti, fosse di per sé sufficiente a rivelarne
il carattere di uso aziendale, nonostante l'esplicita qualificazione
dell'emolumento come eccezionale.

25. Con il decimo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art.
416 c.p.c. per avere la Corte d'appello errato nel rigettare
l'eccezione di decadenza dei convenuti per mancato rispetto del
termine perentorio di cui alla citata disposizione.

26. Il motivo è infondato atteso che i giudici di appello si sono
attenuti all'orientamento univoco di questa S.C. (v. Cass. n.
6263 del 2006; n. 6601 del 2012; v. anche 11965 del 2013 e n.
6386 del 2020 sull'appello incidentale), ribadito anche a
proposito del deposito telematico degli atti processuali (v. Cass.
n. 8496 del 2023) secondo cui "in tema di computo dei termini,
le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona
mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito
telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al
calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere
compiuto".

27. Con l'undicesimo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c. e in via condizionata, violazione o falsa
applicazione dell'art. 414 c.p.c. per avere la sentenza errato nel
dichiarare improcedibili le domande concernenti il
licenziamento.



28. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse atteso che la separata causa di impugnativa di licenziamento secondo il rito cd. Fornero è stata decisa nel merito in primo e secondo grado e in sede di legittimità con la sentenza di questa Corte n. 34092/2021.

Ricorso incidentale della [redacted] Investment Partners spa

29. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello, in mancanza di motivazione, sulla base di un giudizio di fatto scorretto, incongruo e contraddittorio e omettendo l'esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, accolto una domanda che il [redacted] non aveva proposto, ossia la domanda di disporre il trasferimento delle azioni [redacted] mentre il [redacted] aveva proposto la diversa domanda di perfezionamento del contratto di acquisto delle azioni [redacted]

30. Il motivo non è fondato.

31. Questa Corte, a proposito degli atti di trasferimento della proprietà, ha evidenziato la diversità tra l'azione di accertamento e quella proposta ex art. 2932 c.c. Ha affermato che la domanda di accertamento di avvenuto trasferimento del diritto di proprietà in forza di un contratto di compravendita e quella di cui all'art. 2932 cod. civ. sono diverse per *petitum* e *causa petendi*, volgendo la prima ad una sentenza dichiarativa, fondata su un negozio con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà, e la seconda ad una pronuncia costitutiva, fondata su un contratto con effetti meramente obbligatori quale il preliminare (v. Cass. n. 13420 del 2003; n. 2723 del 2010; n. 1553 del 2013).



32. La Corte territoriale, in conformità al primo giudice, ha interpretato il ricorso del ██████████ nel senso della proposizione di una domanda dichiarativa dell'acquisto delle azioni già concluso per effetto dell'esercizio dell'opzione seguita dall'offerta reale (v. sul punto Cass. n. 23022 del 2006; n. 9465 del 2017) e volta quindi ad ottenere il trasferimento delle azioni medesime in esecuzione del citato contratto di acquisto. L'esattezza della conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito è confermata dall'esame diretto del ricorso introduttivo della lite nelle cui conclusioni si chiede la condanna della società al "perfezionamento dell'acquisto", avendo la Corte correttamente sottolineato che a conferma di tale *petitum* "vi è il fatto che la domanda di -perfezionamento dell'acquisto- è stata proposta -anche ex art. 2932 c.c., ovvero per la diversa ipotesi di contratto non concluso".

33. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., la nullità della sentenza per avere erroneamente escluso che l'art. 8 del Regolamento del "Piano di Incentivazione ██████████ 2014/2021" dovesse essere interpretato nel senso di disporre la decadenza dai benefici derivanti dall'esercizio delle opzioni ivi disciplinate «laddove i fatti che hanno portato al licenziamento per giusta causa sono anteriori all'esercizio delle opzioni», (i) sotto un primo profilo di censura, violando l'art. 111, comma 6, Cost., assumendo una decisione mancante di motivazione, sotto il profilo della motivazione che non raggiunge il c.d. "minimo costituzionale"; (ii) sotto un secondo profilo di censura, violando e/o falsamente applicando i canoni interpretativi previsti dagli artt. 1175, 1375, 1362, 1365 e 1366 c.c.; (iii) sotto un terzo profilo di censura, sulla base di un giudizio di fatto scorretto, incongruo e



contraddittorio, nonché omettendo l'esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Numero registro generale 5354/2021

Numero sezionale 5093/2024

Numero di raccolta generale 805/2025

Data pubblicazione 13/01/2025

34. Il motivo non è fondato.

35. La motivazione impugnata non è di certo qualificabile come omessa o apparente. Come noto, secondo le sentenze delle Sezioni unite di questa Corte, l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un *error in procedendo* che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. n. 8053 e n. 8054 del 2014). Si è ulteriormente precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016). Tali anomalie non ricorrono nel caso di specie in quanto è sicuramente percepibile e intelligibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale nel respingere le censure formulate dalla società, in ragione del pacifico accertamento in fatto dell'esercizio dell'opzione quando ancora il rapporto di lavoro era in corso.

36. Per il resto, le critiche mosse col motivo in esame, che reiterano quanto già oggetto del quarto motivo di appello (v. 4° cpv. p. 8 sentenza), si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa della clausola n. 8 del Regolamento del "Piano d'Incentivazione [redacted] 2014/21", che non fa emergere errori di



diritto nella interpretazione eseguita dalla Corte d'appello, in conformità al tribunale, nel senso della esclusione della decadenza per l'avvenuto esercizio dell'opzione prima, e non dopo, la cessazione del rapporto lavoro per giusta causa (da terz'ult cpv p. 15° a 3° cpv. p. 16 della sentenza).

Numero registro generale 5354/2021
Numero sezionale 5093/2024
Numero di raccolta generale 805/2025
Data pubblicazione 13/01/2025

37. In proposito, deve ribadirsi che, secondo l'orientamento consolidato, l'interpretazione di un atto negoziale (a cui sono equiparati gli atti unilaterali) è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o di motivazione inidonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico della decisione. Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). Posto che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica che si esaurisca nella prospettazione di una diversa lettura degli stessi elementi già esaminati in sede di merito (Cass. n. 7500 del 2007; n. 24539 del 2009; n. 28319 del 2017; n. 9461 del 2021).



38. Il profilo di censura riferito all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile perché il vizio prospettato attiene alla qualificazione e valutazione giuridica di fatti e quindi concerne parti della motivazione in diritto e non l'omesso esame di fatti intesi nella dimensione storica, come richiesto dal vigente art. 360, n. 5, c.p.c.

39. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., la nullità della sentenza perché ha respinto il quinto motivo di appello di [REDACTED] ingiustamente affermando la spettanza al [REDACTED] dei pretesi diritti concernenti le 150.000 opzioni su azioni [REDACTED] nonostante la società avesse esercitato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in quanto: (i) sotto un primo profilo di censura, in violazione degli artt. 2909 c.c. nonché 112, 329, 434, co. 1°, 436, co. 3°, c.p.c. e del giudicato interno, in assenza di domanda e/o di motivo di appello del [REDACTED] e quindi con statuizione assunta d'ufficio, per avere erroneamente ritenuto inammissibile il quinto motivo di appello di [REDACTED] «perché tardivo in quanto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non era contenuta nella memoria di costituzione in primo grado» (doc. C, p. 16) nonostante la sentenza di primo grado non avesse rilevato la pretesa tardività della formulazione dell'eccezione ex art. 1460 c.c. da parte di [REDACTED] (ii) sotto un secondo profilo di censura, per avere ingiustamente pronunciato l'inammissibilità del quinto motivo di appello di [REDACTED] erroneamente ritenendo che l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. fosse stata tardivamente proposta, mentre la stessa era stata proposta da [REDACTED] sia stragiudizialmente tramite la comunicazione al [REDACTED] del 14 marzo 2017 (doc. n. 34 di primo grado di [REDACTED], sub doc. 8) sia giudizialmente fin dalla memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., ossia nel primo atto



difensivo di primo grado; (iii) sotto un terzo profilo di censura, per avere ingiustamente pronunciato l'inammissibilità del quinto motivo di appello di [redacted] erroneamente ritenendo che l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. fosse stata tardivamente proposta, affermando al riguardo che «la società l'ha proposta in udienza nel corso della discussione orale che aveva preceduto l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc del 23.3.2018» (doc. C), così omettendo ogni esame circa il fatto, decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, che tale eccezione era stata proposta da [redacted] sia stragiudizialmente tramite la comunicazione al [redacted] del 14 marzo 2017 (doc. n. 34 di primo grado di [redacted], sub doc. T) sia giudizialmente fin dalla memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., ossia nel primo atto difensivo di primo grado; (iv) sotto un quarto profilo di censura, in violazione degli artt. 1460 e 2119 c.c., per avere ingiustamente ritenuto non proponibile l'eccezione d'inadempimento da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per paralizzare la pretesa retributiva di quest'ultimo nell'ipotesi in cui, in relazione al medesimo inadempimento, il datore di lavoro abbia già reagito nei confronti del lavoratore irrogando il licenziamento per giusta causa.

40. Il motivo non è fondato.

41. La sentenza d'appello ha dichiarato tardiva l'eccezione ex art. 1460 c.c. in quanto proposta dalla società non nella memoria difensiva di primo grado ma nel corso della discussione orale, dinanzi al tribunale, che ha preceduto la pronuncia dell'ordinanza ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. La società ricorrente incidentale oppone che l'espressione contenuta nella memoria difensiva di primo grado, secondo cui "i comportamenti posti in essere dal ricorrente sono determinanti per la perdita da parte sua di tutti i benefici del piano di



incentivazione in discussione”, concretizzasse esercizio
dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. Come statuito da questa
Corte, l’*exceptio inadimpleti contractus*, di cui all’art. 1460 cod.
civ., costituisce un’eccezione in senso proprio, rimessa pertanto
alla disponibilità ed all’iniziativa del convenuto, senza che il
giudice abbia il dovere di esaminarla d’ufficio. Essa, al pari di
ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o
formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della
parte di sollevarla (onde paralizzare l’avversa domanda di
adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco,
dall’insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua
condotta processuale, secondo un’interpretazione del giudice
del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica
processuale, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n.
11728 del 2002; n. 20870 del 2009). La censura mossa dalla
società non evidenzia alcun errore ermeneutico nella
interpretazione data dal tribunale e dalla Corte d’appello alla
memoria difensiva di primo grado ma si limita,
inammissibilmente per quanto già detto, a contrapporre una
diversa lettura dell’espressione sopra riportata.

42. Non vi è spazio per invocare la violazione del giudicato
interno che si determina solo su una statuizione minima della
sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto,
suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito
della controversia (v. Cass. n. 16853 del 2018; n. 12202 del
2017; n. 2217 del 2015) e che non è quindi configurabile sul
segmento costituito dalla mancata pronuncia di inammissibilità
in primo grado dell’eccezione ex art. 1460 c.c. Né vi era onere
per il lavoratore di proporre appello incidentale non essendo
ipotizzabile una sua condizione di soccombenza in ordine alla
mancata pronuncia di inammissibilità in primo grado



dell'eccezione ex art. 1460 c.c. Tali rilievi assorbono le residue censure formulate nel motivo in esame.

43. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata: (i) sotto un primo profilo di censura, per avere erroneamente e officiosamente pronunciato la decadenza di [redacted] dal diritto di esercitare la facoltà di c.d. "cash settlement" prevista dall'art. 13 del Regolamento del "Piano di Incentivazione [redacted] 2014/2021" in violazione degli artt. 2966 e 2969 c.c. nonché dell'art. 112 c.p.c., pur in presenza di riconoscimento del diritto da parte del [redacted] e in mancanza di tempestiva eccezione di parte; (ii) sotto un secondo profilo, per avere erroneamente, e in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., ritenuto che il termine di sette giorni per l'esercizio della facoltà di c.d. "cash settlement" previsto dall'art. 13 del Regolamento del "Piano di Incentivazione [redacted] 2014/2021" avesse natura decadenziale; (iii) sotto un terzo profilo, per avere erroneamente, e in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., ritenuto che «pur a ritenere che i termini indicati dalla norma non siano perentori, va osservato che la delibera del CdA del 14.3.2017, pacificamente adottata oltre i sette giorni, non è stata comunicata tempestivamente al [redacted]» (doc. C, p. 17-8); (iv) sotto un quarto profilo, per avere erroneamente, e in violazione degli artt. 1353, 1362 e ss. c.c. nonché dell'art. 1324 c.c., ritenuto che la dichiarazione di [redacted] di esercitare la facoltà di cui all'art. 13 del Regolamento del "Piano di Incentivazione [redacted] 2014/2021" in denegata ipotesi, ossia «qualora occorresse accettare in tutto o in parte la richiesta di esercizio delle stock option da parte del [redacted]» (doc. C, p. 18), non costituisse esercizio della facoltà in discorso; (v) sotto un quinto profilo, per avere erroneamente, e in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. ritenuto che l'efficacia



dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 13 del Regolamento del
"Piano di Incentivazione [REDACTED] 2014/2021" sia subordinato al
pagamento dell'importo ivi previsto a favore del beneficiario.

Numero registro generale 5354/2021
Numero sezionale 5093/2024
Numero di raccolta generale 805/2025
Data pubblicazione 13/01/2025

44. Il motivo è inammissibile nelle sue plurime censure in quanto critica l'interpretazione del Regolamento e della delibera del Consiglio di amministrazione del 14.3.2017, limitandosi a contrapporre a quella data dai giudici di appello una lettura alternativa, senza evidenziare specifici errori nella applicazione dei canoni ermeneutici. La tesi del riconoscimento del diritto da parte del [REDACTED] nel ricorso appare nuova, poiché di essa non si fa cenno nella sentenza impugnata né l'attuale ricorrente incidentale indica in quali atti processuali e in che termini l'abbia proposta nei gradi di merito. Come statuito da questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018; n. 20694 del 2018).

45. Le ragioni finora esposte conducono al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità data la condizione di reciproca soccombenza. Non si provvede sulle spese nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] rimasti intimati.

46. Il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale costituisce presupposto processuale per il raddoppio del



contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020)

Numero registro generale 5354/2021

Numero sezionale 5093/2024

Numero di raccolta generale 805/2025

Data pubblicazione 13/01/2025

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 5 dicembre 2024

Il Presidente

Adriano Piergiovanni Patti

